

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
ORDINANZA n. 02/2000

Il sottoscritto Dr. Mario RAVEDATI, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi,

VISTO Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 recante norme generali per l'Igiene del lavoro,.

VISTA la legge 13 marzo 1940, n. 690 recante norme sull'organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,-

VISTO Il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente l'attuazione di direttive CEE

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come

modificato ed integrato dal Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242/1

VISTO Il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri temporanei e mobili,

VISTO Il D.M. 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro,.

VISTO Il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante norme di adeguamento della normativa

sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

VISTO il messaggio n. 16350/3) Tecnica in data 24 settembre 1999 del Comando della Capitaneria

di Porto di Brindisi,

VISTE le risultanze contenute nel verbale di riunione tenutasi in data 9 dicembre 1999 presso

l'Autorità Portuale di Brindisi,

VISTI i pareri espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi con la nota n

.3702 in data 11 maggio 2000, dalla A.U.S.L. BR/1 S.p.e.s.a.l.- con nota n. 595/S.T. in data 2

marzo 2000, dall'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Brindisi con nota n. 1729/00 in data

maggio 2000, dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con foglio n. 2549/3T in data 15 febbraio 2000

e dal Consulente Chimico del Porto di Brindisi con nota senza numero in data 11 maggio 2000,-

VISTI gli articoli 24, comma 2 bis, e 6, 1° comma, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come

successivamente integrata e modificata,

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso 'Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti tecniche per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Brindisi.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in

vigore alle ore 08.00 del giorno, 1 Lug. 2000

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza & abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto.

Art. 3

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Brindisi li, 07 Giu 2000

Il Presidente

Dott. Mario Ravedati

Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche per le lavorazioni da

effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione

dell'Autorità Portuale di Brindisi.

Art.1 Generalità. Campo di applicazione.

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatrice elettrica o comunque

L'impiego di fonti termiche per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Brindisi è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e regolamentari citate nel preambolo dell'Ordinanza di approvazione del presente nelle parti applicabili, dalle disposizioni del presente Regolamento. Le disposizioni in questione non si applicano per le lavorazioni analoghe da effettuarsi a bordo di navi e/o galleggianti in genere ormeggiati in ambito portuale nonché agli interventi che si eseguono nell'ambito dei Cantieri Navali ed altre aree insistenti in tutto o in parte su suolo demaniale marittimo

regolarmente affidate in concessione appositamente destinati alle costruzioni, riparazioni e/o demolizioni di navali ed altre. attività, salvo per quanto previsto dall'art. 8.

Art. 2 Divieti

E' vietato gettare o scaricare nelle acque o sulle banchine del porto di Brindisi, ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Brindisi, qualsiasi materiale od oggetto incandescente o comunque atto ad accendersi e a provocare situazioni di pericolo.

Entro i recinti portuali, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e nei capannoni è vietato accendere fuochi, fumare o attivare qualsiasi altra forma di ignizione ove ciò possa comportare pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci combustibili o comunque pericolose per rischio di tossicità, incendio, esplosività

E' altresì vietato ingombrare con qualsiasi mezzo o materiale le vie di accesso per i mezzi antincendio nelle zone circostanti le bocche di presa d'acqua dislocate lungo le banchine portuali.

Art. 3 Istanza ed autorizzazione

Nell'ambito delle aree portuali ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Brindisi, nessun tipo di lavoro che comporti l'utilizzo di fiamma, saldatrice elettrica o altre fonti termiche può essere iniziato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale.

La Ditta/Società richiedente deve essere iscritta nei registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. tenuti dall'Autorità Portuale di Brindisi, salvo i casi di attività sporadicamente effettuata e che deve essere comunque autorizzata ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 1/97 di questa Autorità Portuale.

Nessun tipo di lavoro implicante l'utilizzo dei sistemi sopra citati può essere effettuato in ore notturne, fatti salvi casi di assoluta e comprovata necessità da valutarsi volta per volta dall'Autorità Portuale.

Per l'esecuzione di lavori comportanti l'impiego di fiamma saldatrice elettrica o altre fonti termiche gli interessati dovranno produrre all'Autorità Portuale di Brindisi, con congruo anticipo comunque non inferiore apposta istanza in duplice esemplare e redatta secondo il fac-simile allegato, nella quale dovranno essere indicati:

- generalità complete del richiedente ed indicazione del titolo giuridico abilitante alla richiesta
- elenco di tutti i lavori per i quali si richiede l'autorizzazione all'esecuzione, il luogo ed i locali nei quali si effettueranno,.
- data di inizio dei lavori e durata presumibile degli stessi-
- sequenza dei lavori, distinta per fasi operative
- tipologia dei materiali eventualmente presenti in zona di lavoro con indicazione della loro eventuale pericolosità.
- elenco delle attrezzature, macchine ed impianti da utilizzare per l'attività;
- elenco del personale da impiegarsi per l'esecuzione dei lavori, distinti per categoria,
- indicazione del Responsabile dei lavori/Direttore tecnico,
- indicazione del soggetto Responsabile per la sicurezza nel caso sia diverso dal Responsabile dei lavori/Direttore tecnico:

asseverazione del Responsabile dei lavori/Direttore tecnico, nonché del Responsabile per la con le figure citate in precedenza, attestante il medesimo ha preso atto dell'istanza e dei luoghi di lavoro e si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica nonché delle prescrizioni dettate dal presente

Regolamento,-

numero e tipi dei presidi antincendio disponibili per fronteggiare il principio di un eventuale incendio;

ogni altro, elemento ritenuto utile al fine dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.

All'istanza come sopra indicata, dovranno essere allegati i seguenti, documenti,.

- documento di valutazione dei rischi redatto ex D. L.vo n. 626/1994, integrato ove del caso

con le disposizioni di cui al D. L.vo n. 272/1999. Tale documento, dovrà essere prodotto in copia una tantum quando trattasi di impianti fissi e di lavorazioni ripetitive nei luoghi e nelle tipologie mentre dovrà essere integrato negli altri casi.

Acquisita la documentazione sopra indicata, l'Autorità Portuale si riserva il diritto di acquisire i pareri del Comando Provinciale dei Vigili Fuoco di Brindisi e quello della Capitaneria di Porto di Brindisi. Per le lavorazioni da effettuarsi in luoghi, locali e strutture per i quali fossero ritenuti indispensabili accertamenti relativi alla verifica della "non pericolosità/gas-free" degli stessi,

l'Autorità Portuale provvederà a richiedere con spese a carico dell'Istante, l'Intervento del Consulente Chimico di Porto. Il professionista da ultimo citato provvederà a rilasciare il Certificato di non pericolosità / gas-free nel quale dovranno essere indicati:

il locale ed il tipo dei lavori che possono essere eseguiti

specifiche norme precauzionali da osservare..

la durata di validità del Certificato.

la tollerabilità di concomitanti lavorazioni.

La documentazione di cui al commi precedenti, in uno a copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato, resterà a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo, presso l'Autorità Portuale di Brindisi.

Art. 4 □ Prescrizioni generali per i lavori con uso di fiamma .

Prima di iniziare i lavori programmati, il Direttore dei lavori deve predisporre i mezzi ed il personale occorrente per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi che deve essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire □ A tal fine, il datore di lavoro dovrà avvalersi, qualora non vi provveda in autoproduzione ex legge 10.10.1990, n. 287, del servizio integrativo antincendio portuale ove disponibile.

Il personale deve essere in grado di impiegare efficacemente i mezzi antincendio a disposizione ed essere in numero sufficiente a sorvegliare e presidiare tutte le fonti tecniche presenti. Il personale citato deve essere istruito con opportune consegne sugli adempimenti da espletare.

Nelle zone c/o locali in cui si lavora ed in prossimità degli apparecchi impiegati deve essere tenuta a

disposizione una sufficiente quantità di sabbia per spegnere eventuali incendi

Negli stessi luoghi, per ogni fonte termica devono essere prontamente disponibili estintori di tipo omologato e/o manichette antincendio, idonei alla classe ed alla natura di incendio previste.

L'operatore deve, inoltre, tenere a portata di mano un bugliolo contenente acqua per spegnere la miccia del cannello al termine di ogni lavoro e per raccogliervi chiodi o spezzoni roventi.

I saldatori □ opportunamente abilitati □ devono essere assistiti da operai in grado di impiegare i mezzi Portatili antincendio.

Al fine di impedire che scorie incandescenti raggiungano luoghi di difficile accesso e bonifica, occorre prevedere sempre il posizionamento di ghiotte, lamiere o altra sistemazione idonea alla loro intercettazione. Detti apprestamenti devono essere sempre sistemati sotto o in prossimità del cannello della fiamma, ovvero dell'elettrodo in caso di saldatura elettrica, per raccogliervi le scorie incandescenti.

E' proibito effettuare altre lavorazioni concomitanti con quelle in cui si debba usare la fiamma e/o saldatrice elettrica, salvo diverso motivato avviso del Consulente Chimico di Porto esplicitato nel Certificato di non □ pericolosità / gas □ free.

Al termine del fumo di lavoro con fiamma ossidrica od ossiacetilenica, Il Direttore dei lavori deve disporre un'ispezione nella zona operativa ed in quelle immediatamente attigue, per accertare, che non vi siano residui di materiale acceso che possano provocare incendio. L'esito dell'ispezione dovrà essere annotata sul giornale/registro dei lavori.

Il Direttore dei lavori e/o Il Responsabile della sicurezza, se diverso dal Direttore dei lavori, hanno l'obbligo di interrompere i lavori in corso □ dandone comunicazione all'Autorità Portuale □ quando vengano meno le condizioni di sicurezza minime necessarie o, comunque, quando vi sia un ragionevole dubbio che le dette condizioni possano essere non più rispondenti a quelle imposte dal tipo di lavorazione, adottando nel contempo ogni accorgimento finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica e dei lavoratori. L'eventuale ripresa delle attività potrà essere effettuata solo previo ripristino delle condizioni iniziali di sicurezza attestata dall'A.U.S.L. competente o dal Consulente Chimico di Porto.

Le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica devono essere mantenute in perfetta efficienza e provviste dei certificati di collaudo

in corso di validità

Le condutture di gomma devono essere di materiale resistente, in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme. Dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si scambi il tubo di gomma dell'acetilene con quello dell'ossigeno poiché il primo presenta sempre sottili depositi carboniosi che bruciano in presenza di ossigeno.

Qualunque fiamma, comunque protetta, deve trovarsi a p10 di 10 (dieci) metri di distanza dalla bombola.

Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.

E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare in ambito portuale bombole piene senza adeguata Sorveglianza.

Per l'impiego della fiamma ossiacetilenica ~ obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. La valvola deve essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma o di incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nelle condutture di gas e deve essere collocata almeno a 10 (dieci) metri dal cannello di acetilene.

Le bombole di ossigeno, idrogeno ed acetilene devono essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e con il colore distintivo previsto dalle norme vigenti. Esse devono essere altresì munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di esse deve, inoltre, essere munita di certificato di collaudo, in corso di validità, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

Le bombole depositate devono essere tenute al riparo, dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante, l'uso. Le bombole. stesse. devono essere munite del cappelletto a vite anche durante il trasporto.

La rimozione delle stesse deve avvenire usando la massima cautela. Le bombole cariche devono essere tenute in posizione verticale ed, in ogni caso, essere assicurate mediante apposite staffe.

E' vietato ingrassare le valvole di presa e tenere stracci e/o materiali combustibili in vicinanza delle bombole.

E' proibito a coloro che non siano addetti al funzionamento delle bombole di avvicinarsi ai cannelli delle stesse.

Durante l'interruzione del lavoro, o ad ultimazione dello stesso le micce per l'accensione dei cannelli devono essere spente in un bugliolo di acqua.

Le ogive delle bombole devono essere così dipinte:

- in bianco quelle delle bombole di ossigeno.
- in rosso quelle delle bombole di idrogeno.
- in arancione Quelle delle bombole di acetilene: in amaranto quelle delle bombole di argon;
- in grigio chiare, quelle delle bombole di anidride carbonica;
- in bianco e nero, a spicchi alternati. quelle delle bombole di aria, in nero quelle delle bombole di azoto;
- in viola quelle delle bombole di etilene.

Il personale addetto ai lavori di saldatura, elettrica o con fiamma. deve indossare indumenti protettivi contro la proiezione di particelle incandescenti. essere fornito di guanti isolanti di schermi inattinici di protezione per il viso e, quando necessario, di pedane o di calzature isolanti nonché di tutte le altre dotazioni di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, comprese quelle inerenti la protezione delle vie respiratorie dai fumi di saldatura. In particolare. oltre alla ventilazione naturale, deve essere assicurata sul posto di lavoro, un'efficace aspirazione dei fumi alla sorgente specialmente quando i lavori si svolgono in luoghi chiusi.

La zona di lavoro deve essere opportunamente segnalata con transenne o altri apprestamenti similari.

A conclusione dei lavori. Il soggetto autorizzato dovrà fare pervenire apposita comunicazione all'Autorità Portuale di Brindisi, anche a mezzo fax (n. 0831□562225).

Art. 5 □ Prescrizioni particolari per i lavori core uso di saldatrice elettrica.

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 (per quest'ultimo nelle parti applicabili), per i lavori da eseguirsi con utilizzo di saldatrice elettrica devono essere impiegate apparecchiature la cui tensione di uscita non sia superiore a 50V, sostituendo con estintori a polvere secca o a CO₂ quelli idrici o a schiuma.

Un interruttore generale del tipo "a coltello" deve essere posto a monte dell'impianto elettrico di alimentazione della saldatrice, in luogo riparato e noto al personale preposto alla vigilanza antincendio.

Le pinze porta elettrodi impiegate devono essere di tipo isolante, debitamente omologate dall'Ente competente.

Un interruttore per ogni pinza deve essere posto nella linea di alimentazione ad idonea distanza

dall'operatore□

Art. 6 □ Distanze di sicurezza da punti sensibili portuali.

Nessun lavoro con uso di fiamma ossidrica/ossiacetilenica e/o saldatrice elettrica può essere effettuato in luoghi di lavoro a terra a distanze inferiori alle seguenti, salvo diversa motivata autorizzazione specifica da rilasciarsi a cura dell'Autorità Portuale di Brindisi.

□ metri 80 (ottanta) da navi con a bordo merci infiammabili allo stato liquido o gassoso e/o da depositi di tali merci,

□ metri 80 (ottanta) da gasdotti/oleodotti non bonificati,"

□ metri 40 (quaranta) da navi con a bordo materiali combustibili e/o da depositi di tali merci,"

□ metri 40 (quaranta) da navi traghetto da passeggeri e da altre navi con a bordo prodotti non pericolosi._

Art. 7 □ Lavori di piccola manutenzione/riparazione.

Per lavori comportanti Fuso della fiamma e/o della saldatrice elettrica di breve durata e di piccola manutenzione riparazione, che si debbano svolgere in zone a terra diverse da luoghi chiusi e a distanza di sicurezza dai punti sensibili portuali come individuati nel precedente art. 6, Il datore di lavoro dovrà fare pervenire all'Autorità Portuale di Brindisi, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di presumibile inizio dei lavori, Distanza di cui all'allegato fac□simile □ completa in ogni sua parte □ allegando alla stessa dichiarazione autocertificativa con la quale attesti di avere effettuato la valutazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, di avere adempiuto agli obblighi da essa derivanti e di garantire l'osservanza delle prescrizioni dettate dal presente

Regolamento.

L'autorizzazione ad eseguire i detti lavori verrà rilasciata □ qualora nulla osta senza le formalità istruttorie di cui all'art. 3.

Art. 8 □ Prescrizioni per le lavorazioni da effettuarsi a terra nell'ambito di Cantieri Navali e/o delle aree demaniali in concessione a privati.

I concessionari le cui attività sono incluse nel D M 16 febbraio 1982 (G.U. n.98 del 9 aprile 1982) devono essere muniti del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, da acquisire preventivamente al rilascio del relativo titolo concessorio od al momento del rinnovo dello stesso.

Tutti i concessionari demaniali marittimi ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Brindisi □ possono eseguire lavori di taglio e/o saldatura di materiali metallici per mezzo di fiamme ossiacetileniche c/o arco voltaico nell'ambito delle aree in concessione, purché in possesso di .adeguate attrezzature ed idonea organizzazione tecnica e di personale.

L'uso della fiamma deve avvenire sotto il controllo e la responsabilità del titolare della concessione o del Direttore dei lavori se eseguiti da soggetto diverso, subordinatamente all'osservanza dei seguenti vincoli e limitazioni:

a) possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco qualora le attività ricadano nelle fattispecie di cui al D.M. 16.02.1981

b) adozione di tutte, le misure di sicurezza intese ad evitare incendio o pericolo di incendio e comunque nel rispetto delle norme, antinfortunistiche in vigore.

c) transennamento dell'area di lavoro qualora interessata da zone di transito

d) divieto di operare a distanza inferiore a metri 40 (quaranta) da merce e/o materiali infiammabili

e) divieto di operare a distanza inferiore a metri 20 (venti) da merce classificata pericolosa ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 1

f) divieto di operare su tubazioni collegate o comunque, non bonificate

L'impiego della fiamma nelle fattispecie di cui ai citati divieti deve essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedere ed ottenere dopo l'opportuna Istruttoria dall'Autorità Portuale di Brindisi.

Brindisi, 7 Giugno 2000

IL PRESIDENTE

Dott. Mario RAVEDATI

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Allegato all'Ordinanza n.02/2000

(Fac Simile dell'istanza)

All' AUTORITÀ PORTUALE

72100 BRINDISI

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche c/o saldatrice elettrica

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di

della Ditta/Società _____ avente sede in

iscritta nei Registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. tenuti da codesta Autorità Portuale,

CHIEDE

di poter essere autorizzato all'esecuzione dei seguenti lavori comportanti Fusione di fonti termiche e/o saldatrice elettrica,

ELENCO LAVORI DA EFFETTUARE

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

LUOGO E/O LOCALI INTERESSATI DAI LAVORI

DATA DI INIZIO E PRESUMIBILE DURATA

SEQUENZA DEI LAVORI PER FASI OPERATIVE

1^ FASE) _____

2^ FASE) _____

3^ FASE) _____

TIPOLOGIA MATERIALI PRESENTI NEL LUOGO DEI LAVORI (EVENTUALE PERICOLOSITÀ)

ELENCO DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISPONIBILI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI DA UTILIZZARE

ELENCO DEL PERSONALE DA IMPIEGARE DISTINTO PER QUALIFICHE

RESPONSABILE DEI LAVORI/DIRETTORE TECNICO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (SE DIVERSO DAL DIRETTORE
TECNICO)

ALTRI ELEMENTI UTILI PER L'ESATTA VALUTAZIONE DEL GRADO DI
RISCHIO/PERICOLOSITÀ DEI LAVORI

Il sottoscritto _____ Responsabile dei
lavori/Direttore Tecnico

(o Responsabile della Sicurezza), nel dichiarare di aver preso atto della sopra descritta
istanza e dei

luoghi di lavoro, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di
igiene del

lavoro nonché di quelle di buona tecnica e del Regolamento approvato con Ordinanza
n. ___/2000

in data _____ dell'Autorità Portuale di Brindisi.

Dichiara altresì che per la rilevazione e/o lo spegnimento di eventuali incendi questa
Ditta si avvale del (servizio integrativo antincendio portuale / autoproduzione
(Indicare i soggetti all'uopo utilizzati) / vigili del fuoco).

Brindisi, li

Il richiedente

